

Atto di Fusione Mediante Costituzione di Nuova Società
2005
Via Casilina Nord n. 119 - Tel. 872929

REPERTORIO N. 194.901

RACCOLTA N. 8.508

ATTO DI FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno dodici

del mese di dicembre in Frosinone,

alla via Casilina Nord n. 119, presso il mio studio

Il 12/12/2005

Alle ore 11,00 (undici e minuti zero).

Innanzi a me dottor Annamaria Ortolan, notaio in Frosinone,

iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Frosinone,

senza l'assistenza dei testimoni, per avervi i comparenti

d'accordo tra loro e con il mio consenso espressamente

rinunciato,

sono presenti i signori:

SARDELLITTI ROMEO, nato ad Isola del Liri (FR) il 29 novembre

1939, domiciliato per la carica ove appresso, imprenditore,

(SRD RMO 39S29 E340W), il quale dichiara di intervenire al

presente atto in qualità di Presidente del "CONSORZIO CON

ATTIVITA' ESTERNA PER LA GARANZIA COLLETTIVA FIDI DELLA

PROVINCIA DI FROSINONE" in sigla "CONFIDI FROSINONE", con

sede in Frosinone (FR), via Marco Tullio Cicerone n. 120,

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle

Imprese di Frosinone 80005350600, R.e.a. n. 109514; giusta

poteri statutari e verbale di assemblea straordinaria a

rogito di me notaio in data 22 settembre 2005 rep. 191.412

REGISTRATO
a...Frosinone.....
il...16/12/2005.....
al n. 2163 serie 1
F.to...P. P. P. e
Cost. div.

TRASCritto
a...Frosinone...il 31/1/06
n. 129...del part.
F.to...J. J. J.

John
9/1/06
613
Il delegato



AVV. ANNAMARIA ORTOLAN, NOTAIO IN FROSINONE

racc. 8.311, registrato a Frosinone il 26 settembre 2005 al

n. 1817 serie 1^;

DE MEO OSVALDO, nato a Formia (LT) il giorno 11 febbraio

1940, domiciliato per la carica ove appresso, imprenditore,

(DME SLD 40B11 D708Y), il quale dichiara di intervenire al

presente atto in qualità di Presidente della società

cooperativa "CONFIDI LATINA SOCIETA' COOP. P.A.", con sede in

Latina (LT), viale Pierluigi Nervi n. 144, Codice Fiscale e

numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Latina

80000130593, R.e.a. n. 50959; giusta poteri statutari e

verbale di assemblea straordinaria a rogito del notaio E.

Becchetti di Latina in data 27 settembre 2005 rep. 5183 racc.

1580, registrato a Latina.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità

personale e poteri io notaio sono certo, mi richiedono di

ricevere il presente atto, al quale

P R E M E T T O N O

- che i soci delle società:

"CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA PER LA GARANZIA COLLETTIVA

FIDI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE" in sigla "CONFIDI

FROSINONE", con sede in Frosinone (FR), via Marco Tullio

Cicerone n. 120 sopra descritta, costituita con atto a rogito

del notaio Grossi di Frosinone in data 10 aprile 1969 rep.

86296;

"CONFIDI LATINA SOCIETA' COOP. P.A.", con sede in Latina

(LT), viale Pierluigi Nervi n. 144 sopra descritta,

costituita con atto a rogito del notaio M. Orsini di Latina

in data 10 aprile 1974 rep. 69169;

hanno deliberato di addivenire alla fusione delle predette

società, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali

al 31 dicembre 2004, mediante costituzione di una nuova

società cooperativa avente la forma di società per azioni;

- che le predette delibere sono state iscritte

rispettivamente nel Registro delle Imprese di:

* Frosinone in data 5 ottobre 2005;

* Latina in data 28 settembre 2005;

- che non risulta essere presentata alcuna opposizione alle

deliberazioni di fusione, come si evince dai certificati

rilasciati dalle Cancellerie dei Tribunali di Frosinone in

data 6 dicembre 2005 e di Latina in data 9 dicembre 2005, che

si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B";

tutto ciò premesso

DICHIARANO E CONVENGONO quanto segue:

1) Il "CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA PER LA GARANZIA

COLLETTIVA FIDI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE" come in atto

rappresentato, e la società cooperativa "CONFIDI LATINA

SOCIETA' COOP. P.A.", come in atto rappresentata, si fondono

alle condizioni previste dalle deliberazioni richiamate in

premessa, mediante la costituzione di una nuova società che

assume la forma di società per azioni e la denominazione

"CONFIDIMPRESA LAZIO Società Cooperativa p.a.";

2) La società risultante dalla fusione ha sede in Frosinone, via Marco Tullio Cicerone n. 120, ed ha per oggetto tutto quanto descritto nell'art. 2°) dello statuto sociale;

3) La "CONFIDIMPRESA LAZIO Società Cooperativa p.a." sarà disciplinata dallo statuto sociale di cui si dà lettura e che si allega al presente atto con la lettera "C" approvato e sottoscritto dai componenti e da me notaio;

4) Il capitale sociale è variabile ed illimitato, è diviso in un numero indeterminato di azioni del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna e non può essere inferiore al limite fissato dalla disciplina di legge per i confidi;

5) La società sorta col presente atto subentra ex art. 2504 bis C.C. in tutto il patrimonio delle società fuse ed in particolare in tutte le attività e passività sia anteriori che posteriori alla data delle situazioni patrimoniali indicate in premessa.

Ai fini delle relative volture e delle relative trascrizioni, i componenti dichiarano che nei patrimoni delle società fuse sono compresi i seguenti beni mobili registrati ed immobili:

A) - Autovettura Volkswagen Polo SCAMFX01 targata BT319XL;

B) - Bene sito in Comune di Frosinone, via Marco Tullio Cicerone n. 120 (ex Strada Statale n. 6 Casilina Nord) e precisamente:

* appartamento uso ufficio posto al piano secondo, della consistenza catastale di vani 5,0 (cinque virgola zero), distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Frosinone al foglio 56 mappale n.ro 173 sub. 8 (ex foglio 3 mappale 1067 sub. 8) - cat. A/10 cl. 2 vani 5,0 RC e. 916,71; confinante con vano scala, proprietà Martini a due lati, restante proprietà, salvo altri;

* appartamento uso ufficio posto al piano secondo, della consistenza catastale di vani 5,0 (cinque virgola zero), distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Frosinone al foglio 56 mappale n.ro 173 sub. 9 (ex foglio 3 mappale 1067 sub. 9) - cat. A/10 cl. 2 vani 5,0 RC e. 916,71; confinante con distacco su via M. Tullio Cicerone, Unione Italiana Ciechi, restante proprietà, salvo altri;

C) - Bene sito in Comune di Latina, viale Nervi e

precisamente:

* appartamento uso ufficio posto al piano secondo, contraddistinto con l'interno n. 4 (quattro) della scala C, della consistenza catastale di vani 4,0 (quattro virgola zero), distinto nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Latina al foglio 169 mappale n.ro 811 sub. 21 - cat. A/10 cl. U vani 4,0 RC e. 1.177,52; confinante con vano scala, ufficio int. 3, ufficio int. 4 scala A, salvo altri.

Si chiede la trascrizione e la voltura del presente atto di fusione a nome della "CONFIDIMPRESA LAZIO Società Cooperativa

p.a." e si dispensano i signori Conservatori dei RR.II. e del P.R.A. da ogni responsabilità al riguardo.

Autorizzano altresì il trasferimento e l'intestazione alla nuova società di documenti, contratti, polizze, conti e quant'altro risulta intestato alle società fuse.

Rinunciano, al fine della trascrizione del presente atto, all'iscrizione di ipoteca legale esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Frosinone e Latina da ogni responsabilità.

6) Con la firma del presente atto cessano le cariche sociali delle società fuse e viene nominato il Consiglio di amministrazione della nuova società per la durata del primo triennio 2005-2008 e con i poteri specificati nello statuto, nelle persone dei signori:

Stefano CARLONI, Vincenzo LA ROCCA, Romeo SARDELLITTI, Ennio SAVORITI, Gianni TOTI, Osvaldo DE MEO, Salvatore FIORENTINO, Alberto Cramerotti, nato ad Aprilia, l'11 gennaio 1952, residente ad Aprilia (LT) via Cosenza n. 5, (CRM LRT 52A11 A341C) Domenico PAONE, Renzo PENNINI.

Viene altresì nominato il Collegio sindacale per la durata del primo triennio 2005-2008, nelle persone dei signori:

Luigi VALDISERRI, Presidente, Maurizio GANELLI, Pier Giorgio GIAMPIETRO, Alberto PALLICCIA e Franco SILENZI, membri effettivi, Umberto LOMBARDI e Fausto PATRIGNANI, membri supplenti.

7) La chiusura del primo esercizio sociale avrà luogo il 31 dicembre 2005 e comunque le operazioni dei Confidi partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della nuova società CONFIDIMPRESA LAZIO Coop. p.a. con effetto retroattivo a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso dal quale avrà effetto civilistico la fusione.

8) Il Consiglio di amministrazione viene dispensato dall'emettere e dal consegnare ai soci le azioni della nuova società nelle proporzioni sopra indicate.

9) Le spese del presente atto per l'importo globale di euro 2.600,00 (duemilaseicento), vengono poste a carico della società come sopra costituita.

10) Ai fini delle leggi 47/85, 380/2001 e della normativa vigente, i comparenti, previa ammonizione di me notaio fatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 artt. 3 e 76, dichiarano:

- che il fabbricato sito in Comune di Frosinone, di cui le porzioni in oggetto fanno parte, è stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente a tale data, per il mutamento di destinazione dei suddetti immobili da uso abitativo ad uso ufficio, è stata presentata nei termini completa ed esatta domanda di sanatoria ai sensi della legge 23 dicembre 1994 n. 724, essendo la sanatoria ammissibile ai sensi delle predette leggi, che a tale domanda non è stato opposto diniego e non è intervenuto silenzio

	assenso, né è stato emesso dal Comune provvedimento di
	sanatoria nei termini stabiliti dall'art. 39 comma 4 della
	legge n. 724/1994 e che gli immobili non sono assoggettati ai
	vincoli di cui all'art. 32 della citata legge 47/85 nel testo
	vigente ed è stato pagato l'intero importo dell'oblazione e
	degli oneri concessori dovuti ai sensi della medesima legge
	e, comunque sono state pagate tutte le somme dovute in
	dipendenza della suddetta domanda.
	Detta domanda di sanatoria (Legge 724/1994) pervenuta al
	Comune di Frosinone in data 2 marzo 1995 è stata protocollata
	presso il medesimo Comune in data 3 marzo 1995 al n. 7316 e
	per l'abuso di cui sopra è stato versato l'intero importo
	dell'oblazione pari a lire 4.206.000 giusta ricevute di
	versamento n. 443 del 31/12/1994 di lire 4.000.000 rilasciata
	dall'Ufficio Postale di Frosinone succ. 5 e n. 194 del
	14/4/1995 di lire 206.000 rilasciata dall'Ufficio Postale di
	Frosinone succ. 2 ed è stato versato altresì l'intero importo
	degli oneri concessori pari a lire 604.400 giusta ricevuta n.
	900 del 9/7/1998 di pari importo rilasciata dall'Ufficio
	Postale di Frosinone succ. 2;
	- <u>che il fabbricato sito in Comune di Latina</u> , di cui la
	porzione in oggetto fa parte, è stato costruito in conformità
	della licenza edilizia rilasciata dal Comune di Latina in
	data 26 maggio 1998 n. 136 e successive varianti in data:
	* 12 agosto 1989 n.ro 211;

* 28 maggio 1991 n.ro 179;

* 29 ottobre 1992 n.ro 244;

e dichiara che successivamente detto bene non ha subito ulteriori interventi edilizi che avrebbero richiesto licenza, autorizzazione e/o concessione.

I componenti dichiarano che quanto in oggetto non è interessato da vincolo ai sensi della Legge 332/1993 e 353/2000.

11) Le parti garantiscono la proprietà immobiliare di quanto in oggetto per esserle pervenuto nel modo seguente:

quanto al bene sito in Comune di Frosinone, con atto di vendite a rogito del notaio G. Piacitelli di Monte San Giovanni Campano in data 16 luglio 1998 rep. 40453 racc. 6596, registrato a Frosinone il 31 luglio 1998 ed ivi trascritto;

quanto al bene sito in Comune di Latina, con atto di vendita a rogito del notaio V. Valente di Aprilia in data 21 giugno 2002 rep. 122.507/19.092, registrato a Latina il 3 luglio 2002 al n. 3726 ed ivi trascritto in pari data al n. 12157 del particolare.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne conoscenza.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai componenti i quali, riconoscendolo conforme alla propria volontà, lo approvano e con me notaio

lo sottoscrivono in ogni foglio di cui si compone, unitamente
all'allegato "C", essendo le ore 12,15 (dodici e minuti
quindici).

Occupa tre fogli scritti da me notaio parte di mia mano e
parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico su otto
intere facciate e quanto sin qui della nona.

Firmato: Sardellitti Romeo


" De Meo Osvaldo

" Annamaria Ortolan notaio

Copia Conforme all'Originale


Per uso Giuseppino

Frosinone, 09-11-06



Allegato "A" al n. 194901 di Rep.
e n. 6508 di Racc.

TRIBUNALE DI FROSINONE



Il sottoscritto Cancelliere presso il Tribunale di Frosinone

CERTIFICA

che fino alla data del 5/12/2005 avverso la delibera del CONFIDI FROSINONE Consorzio Garanzia Collettiva Fidi, con sede in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone n. 120, avente codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone 80005350600, iscritta al numero 109514 del REA presso la C.C.I.A.A. di Frosinone, con atto a rogito del Notaio Ortolan di Frosinone rep. n. 191412 del 22/09/2005, delibera portante fusione del Confidi Frosinone, come sopra rubricato, e della Società CONFIDI LATINA Cooperativa p.a., con sede in Latina, Viale P.L. Nervi n. 144, avente codice fiscale e numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Latina 80000130593, iscritta al numero 50959 del REA presso la C.C.I.A.A. di Latina, mediante costituzione di una nuova Società denominata CONFIDIMPRESA LAZIO Società Cooperativa p.a. con sede legale in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone n. 120, non è stata proposta opposizione



FROSINONE 6/12/05



IL CANCELLIERE "CI"
Maria Dahielli

Allegato ^{N°}B al n. 194901 di Rep.
e n. 3508 di Racc.

TRIBUNALE DI LATINA
Ufficio Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili



Il sottoscritto Direttore di Cancelleria,

Visti gli atti d'Ufficio,

CERTIFICA

Che presso questo Tribunale non risulta interposta opposizione
avverso la delibera di fusione Rep. n. 5183 del 27-09-2005,
rescritta presso la Camera di Commercio di Latina il
28-9-2005, avente ad oggetto la fusione della CONFIDA
LATINA, Società Cooperativa p.a. mediante costituzione
di nuova società denominata CONFIDIPRESA CAZIO
Società Cooperativa p.a.

Si rilascia a richiesta di D. De Meo
Per gli usi consentiti.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Latina li' 09.12.2005

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
dott.ssa Molteni Rosalia Franca



CONFIDIMPRESA LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA P.A. STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, DURATA E SEDE

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita la società cooperativa per azioni denominata "CONFIDIMPRESA LAZIO Società Cooperativa p.a."

Art. 2 - Oggetto sociale


1. La società, basata sui principi della mutualità e senza fini di lucro, è una cooperativa di garanzia collettiva dei fidi ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 13 del D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003 e successive modifiche e integrazioni, che opera in regime di mutualità prevalente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2512 del Codice Civile e si propone di agevolare le imprese socie nell'accesso al credito e nel reperimento di capitale di rischio, mediante la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie collettive e l'offerta di servizi connessi e strumentali alla prestazione di garanzia o comunque volti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse.

2. In attuazione di tale oggetto, la società può svolgere le seguenti attività :

- a) costituire uno o più fondi rischi e prestare garanzie collettive volte a favorire la concessione alle imprese socie di finanziamenti a breve, medio e lungo termine e di capitale di rischio da parte di banche, società di locazione finanziaria e di cessione dei crediti;
- b) offrire e fornire servizi di assistenza specifica connessi e strumentali alla prestazione di garanzia, nonché servizi di consulenza generale finalizzati al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie anche tramite l'accesso agli strumenti regionali, nazionali e comunitari di sostegno agli investimenti produttivi in capannoni, macchinari, attrezzature, tecnologia e ricerca;
- c) stipulare con banche, istituti di credito e altri soggetti operanti nel settore finanziario apposite convenzioni per concordare e disciplinare procedure e criteri per la concessione degli interventi finanziari a favore delle imprese socie a fronte del rilascio delle garanzie collettive, nonché accordi sui tassi di interesse e sulle condizioni contrattuali generali e accessorie;
- d) assumere impegni di controgaranzia e di cogaranzia rispetto alle garanzie prestate da altri confidi e/o da fondi pubblici di garanzia;
- e) sviluppare le conoscenze e le competenze delle imprese socie nel campo del credito e della gestione finanziaria, tramite l'organizzazione di convegni, seminari ed altre attività di aggiornamento professionale;
- f) partecipare ad enti ed organismi di coordinamento a livello nazionale delle attività dei confidi;
- g) aderire a fondi di garanzia interconsortile, costituiti ai sensi dell'art. 13 comma 20 del D.L. n. 269/2003 e destinati alla prestazione di controgaranzie e di cogaranzie ai confidi;
- h) gestire fondi pubblici di agevolazione e prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie, nei limiti temporali stabiliti dall'art. 13 comma 55 del D.L. n. 269/2003, salva l'ipotesi di iscrizione della società nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario;
- i) concorrere alla assegnazione e alla gestione dei contributi nazionali e regionali, disposti rispettivamente dal Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 108/1996 e dalla Regione Lazio con L.R. n. 23/2001, da utilizzare per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura mediante interventi di prestazione di garanzia alle banche, anche per la copertura della parte del finanziamento non garantita a norma della Legge n. 108/96, di assistenza legale finalizzata a tutelare i soggetti vittime del delitto di usura, nonché di specifica consulenza professionale finalizzata a sostenere i soggetti potenziali vittime dell'usura ed, infine, di interventi per il potenziamento dell'organizzazione dell'attività, la formazione di personale specializzato e l'attività informativa sugli interventi.

3. Le attività di cui al comma precedente potranno essere svolte anche a favore dei confidi soci della società e delle imprese ad essi aderenti.

Mi *feld*



4. Per rispondere alle esigenze di rafforzamento della base societaria e delle capacità operative, la società potrà promuovere e partecipare a progetti di aggregazione e di fusione con altri confidi e, in attuazione delle previsioni evolutive indicate dall'art. 13 comma 29 e 30 del D.L. n. 269/2003, deliberare la trasformazione in banca cooperativa di garanzia collettiva fidi ovvero l'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia.

5. Nel caso di iscrizione all'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Testo unico bancario, la società potrà svolgere attività anche a favore dei terzi nei limiti dell'art. 155 comma 4 quater e 4 quinquies del Testo unico bancario.

6. Ai soli fini strumentali, e quindi assolutamente non in via prevalente e senza rivolgersi al pubblico, la società potrà esercitare ogni altra attività mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 - Normativa di riferimento

1. Tutte le attività della società debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare:

- le disposizioni sulla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, contenute nell'art. 13 del D.L. n. 269/2003;
- le disposizioni del Libro V, Titolo VI, Capo I del Codice Civile, riguardanti le società cooperative;
- e, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile, riguardanti le società per azioni, e le disposizioni del Testo unico bancario.

Art. 4 - Regolamenti di attuazione

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni statutarie e del migliore funzionamento della società, l'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione approva un regolamento interno con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

2 Analogamente, l'Assemblea può approvare un regolamento per la concessione delle garanzie mutualistiche.

Art. 5 - Durata

1. La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 6 - Sede e domicilio dei soci

1. La società ha sede nel Comune di Frosinone.

2. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'apertura e la chiusura di delegazioni operative e di uffici distaccati in Italia.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende ad ogni effetto quello risultante dal libro soci: è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - SOCI

Art. 7 - Soci


1. Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato.

2. Possono essere soci:

- a) le piccole e medie imprese agricole, artigiane, commerciali, industriali, turistiche e dei servizi, come definite dalla disciplina comunitaria;
- b) purché in numero non superiore ad un sesto della totalità dei soci, le imprese di più grande dimensione, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti-BEI;
- c) i confidi costituiti ed operanti per scopi analoghi alla società.

Art. 8 - Enti sostenitori

1. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni, cui non è consentito di fare parte dei confidi ai sensi dell'art. 13 comma 9 del D.L. n. 269/2003, possono sostenere l'attività della società attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni o altri interventi di sostegno ritenuti idonei a giudizio del Consiglio di amministrazione.



A handwritten signature in black ink.

2. Essi non divengono soci né usufruiscono delle attività della società, ma partecipano, secondo le modalità e nei limiti stabiliti al successivo art. 23, comma 1, alla designazione dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione riservati ai soggetti che rivestono lo status di enti sostenitori.

Art. 9 - Ammissione del socio

1. L'ammissione del socio avviene con deliberazione del Consiglio di amministrazione su domanda scritta redatta dal soggetto istante su apposito modulo predisposto dalla società e secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. All'atto della presentazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica al soggetto interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci, dopo la sottoscrizione e il versamento delle azioni da parte del socio ammesso.

4. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio di amministrazione e comunicata entro sessanta giorni a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica al soggetto interessato, che entro i successivi sessanta giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea: sulle domande di ammissione non accolte, l'Assemblea delibera su apposita convocazione degli amministratori ovvero in occasione della prima convocazione ordinaria utile.

5. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte riguardo all'ammissione dei soci.

Art. 10 - Obblighi dei soci

1. I soci sono obbligati:

a) ad osservare le disposizioni dello statuto e del regolamento interno, le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della società e le procedure, le clausole e le obbligazioni previste nelle convenzioni stipulate con banche ed istituti finanziari nell'ambito dei compiti istituzionali della società;

b) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea, nonché dell'apporto iniziale al fondo rischi di garanzia collettiva e mutualistica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione;

c) a corrispondere il contributo associativo annuale nella misura stabilita dall'Assemblea quale concorso alle spese di gestione ordinaria;

d) ad autorizzare le banche e le altre istituzioni finanziarie convenzionate con la società ad applicare ed incassare a favore della società un ristorno sugli affidamenti ovvero sull'erogazione dei finanziamenti e degli altri interventi finanziari assistiti dalla garanzia collettiva della società, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo stabilito per legge;

e) a trasmettere, nei tempi e nei termini indicati, i dati e le informazioni di cui il Consiglio di amministrazione faccia richiesta e siano attinenti l'oggetto sociale, nonché a dare tempestiva notizia dell'eventuale trasferimento o della cessazione dell'attività d'impresa;


f) a rimborsare le spese sostenute dalla società per loro conto e a risarcire la società dei danni e delle perdite subite imputabili a loro comportamenti od omissioni.

Art. 11 - Perdita dello status di socio

1. Lo status di socio si perde per recesso, esclusione o morte del socio.

2. La perdita dello status di socio, da qualunque causa sia determinata, dà diritto alla restituzione del solo valore delle azioni sottoscritte e versate, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, eventualmente ridotto in proporzione delle perdite imputabili a capitale, e in ogni caso in misura non superiore al valore nominale della partecipazione, senza tenere conto né degli incrementi derivanti da aumenti gratuiti di capitale, né di altri eventuali apprezzamenti, che in considerazione degli scopi mutualistici della società restano acquisiti al patrimonio societario.

3. La perdita dello status di socio non ha effetti sulla responsabilità e sulla validità delle garanzie prestate, che permangono sino al buon esito dei rapporti mutualistici sottostanti in essere. Soltanto dopo l'intervenuto accertamento del buon esito dei suddetti rapporti, il socio escluso o recedente e



[Handwritten signature] 3

